

Vincenzo Cardone
Francesco Bassolino
Felicio De Luca
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Roberto Lorusso Caputi
Ciro Ferdinando De Luca
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Amelia Gerla
Mirka Cesnik
Antonio Pesce
Arturo Ferrara
Roberto Capoluongo
Marcello Cardea
Angela Rusciano

Circolare 18/2022

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Autodichiarazione aiuti di Stato: prorogato al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il provv. 22.6.2022 n. 233822, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato dal **30.6.2022 al 30.11.2022** il termine per la presentazione dell'autodichiarazione sul **rispetto dei massimali della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID**, prevista dal DM 11.12.2022. L'autodichiarazione va quindi presentata all'Agenzia delle Entrate, con le modalità definite dal provv. 27.4.2022 n. 143438, **entro il 30.11.2022** (in caso di definizione agevolata ex art. 5 co. 1 - 9 del DL 41/2021, se successivo, entro il **termine di 60 giorni dal pagamento delle somme** dovute o della prima rata). La proroga è stata prevista a seguito dell'art. 35 del DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali"), con il quale sono stati prorogati i **termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19** nell'RNA di cui all'art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di **tempo per compilare e inviare l'autodichiarazione**.

Premessa

Con il provv. 22.6.2022 n. 233822, l'Agenzia delle Entrate ha **prorogato al 30.11.2022 il termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato** di cui al DM 11.12.2021.

Quadro normativo

L'art. 1 co. 13 - 17 del DL 41/2021 ha disegnato un **quadro normativo** (c.d. regime "quadro" o "ombrello") **finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno** italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL di **usufruire dei massimali** previsti per le Sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della

Osserva

Con il DM 11.12.2021 sono state definite **le modalità attuative ai fini del monitoraggio** del rispetto dei suddetti massimali.

Il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438, modificato dal provv. 22.6.2022 n. 233822, ha definito contenuto, **modalità e termini di presentazione dell'autodichiarazione**.

Nuovi termini di presentazione dell'autodichiarazione

Il provvedimento 22.6.2022 n. 233822 interviene, nello specifico, sui punti 2.3 e 2.4 del precedente provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438 (nonché sulle relative motivazioni), **sostituendo le parole "30 giugno 2022"**, ovunque ricorrano, **con le parole "30 novembre 2022"**.

Osserva

In linea generale, pertanto, l'autodichiarazione deve essere presentata **entro il 30.11.2022**, anziché entro il 30.6.2022.

Per i soggetti che si avvalgono della definizione agevolata degli "avvisi bonari" di cui all'art. 5 co. 1 - 9 del DL 22.3.2021 n. 41, l'autodichiarazione deve essere presentata **entro il termine del 30.11.2022** o, se successivo, **entro il termine di 60 giorni dal pagamento** delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il predetto termine **cada successivamente al 30.11.2022**, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021 sono tenuti a presentare:

- una **prima dichiarazione entro il 30.11.2022**;
- una **seconda dichiarazione, oltre il 30.11.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento**, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

Proroga della registrazione nell'RNA degli aiuti di Stato COVID

Il differimento del termine di presentazione dell'autodichiarazione dal 30.6.2022 al 30.11.2022 **è stata resa possibile grazie al DL "Semplificazioni fiscali"**.

Nelle motivazioni al provvedimento n. 233822/2022 si fa infatti espresso riferimento **all'art. 35 del DL 21.6.2022 n. 73** (pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, in vigore dal 22.6.2022), con il quale sono **stati prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19** nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017 n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei **predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare** e inviare l'autodichiarazione prevista dall'art. 3 del DM 11.12.2021.

Il citato art. 35, nello specifico, dispone che, **con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati**, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati **il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti**, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017 n. 115 in scadenza:

- dal **22.6.2022** (data di entrata in vigore del DL 73/2022) **al 31.12.2022**, sono prorogati al 30.6.2023;
- **dall'1.1.2023 al 30.6.2023**, sono prorogati al **31.12.2023**.

Tale proroga **si applica alla registrazione nell'RNA** (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID.

Nell'ambito dell'art. 35 del DL 73/2022 è inoltre prevista la **proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023** della disposizione di cui all'art. 31-octies del DL 137/2020, secondo cui l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato **non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti,
Napoli, 19 luglio 2022